# FAC-SIMILE ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI SORVEGLIANZA ATTORNO A FOCOLAIO DI INFLUENZA AVIARIA

OGGETTO. Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di		
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE		
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;		
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;		
VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;		
VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;		
VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n, 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;		
VISTA la comunicazione prot. n. 10542/2022 del 16/11/2022 (ns. prot. 106797 del 16/11/2022) effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente alla positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az;		
RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;		
CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;		
ACQUISITA la delega della funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; [rif. Direttore di Area]		
DISPONE		
E L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (SP)		
con un raggio di 10 Km dall'allevamento cod.az sede di focolaio nel Comune di, in conformità a quanto previsto dall'art.		

21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in mappa ed elencati

nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

- 1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
- 2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
- 3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
- 4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
- 5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
- 6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
- 7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico:
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
- 8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

#### B - MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

- 1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- 2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- 3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- 4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

#### **C - DEROGHE**

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email al servizio veterinario regionale [INSERIRE REF SERVIZIO];
- ogni richiesta deve indicare:
  - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
  - cod.az. azienda di partenza;
  - macello (o codice azienda) di destinazione;
  - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
  - data prevista per la movimentazione.

Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

-----

### Mappa Zona Sorveglianza Focolaio HPAI 2022

INSERIRE MAPPA QUI

## ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

COD. AZ.	COMUNE
002:7:	532